



Cofinanziato  
dall'Unione europea



## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”**

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, Articolo 71

ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

**Codice Intervento SRB02**

*“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”*

**Pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali  
significativi non montane della Regione Emilia-Romagna**

Bando Regione Emilia-Romagna - annualità 2026

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)
8. Presentazione delle domande
9. Dotazione finanziaria
10. Istruttoria delle domande
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentri
14. Elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane
15. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente Bando “Pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi non montane della Regione Emilia-Romagna” ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2026, l’intervento SRB02 “sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 (P.S.P. 2023-2027) e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (CoPSR 2023-2027) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 9 febbraio 2026.

*L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone non montane con svantaggi naturali significativi.*

*L’indennità interessa le zone con altri svantaggi naturali significativi diversi dalle zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.*

*L’obiettivo dell’Intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona non montana con svantaggi naturali significativi. Risulta infatti essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.*

*Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare (1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026).*

*L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle disposizioni applicabili della Condizionalità e della Condizionalità sociale.*

## 2. Beneficiari

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 71 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 possono beneficiare delle indennità previste dall’Intervento SRB02 del P.S.P. 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027, “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”, gli “agricoltori in attività” che conducono superfici agricole in zone non montane soggette a svantaggi naturali significativi della Regione Emilia-Romagna, svolgendo sulle stesse “attività agricola”.

*L’intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diverse dalle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.*

## 3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- condurre superfici agricole ricadenti in zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane) designate ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) n.

1305/2013, interessate da "attività agricola" di cui all'articolo 4 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2115/2021, e "attività minima" come definita al capitolo 4 del P.S.P. 2023-2027, nell'anno di riferimento del presente bando;

- essere *Agricoltore in attività*.

Per l'individuazione del livello minimo di "attività agricola" si fa riferimento a quanto disposto nel paragrafo 4.1.4.1 del P.S.P. 2023-2027 secondo cui "*l'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola*".

Ai fini del riconoscimento della condizione di "*agricoltore in attività*" richiesto dal già citato articolo 71 del Reg. (UE) n. 2021/2115, si rimanda ai seguenti riferimenti normativi, loro modifiche e integrazioni:

- P.S.P. 2023-2027, sottoparagrafo 4.1.4 e specifica scheda dell'Intervento SRB02;
- D.M. 660087 del 23/12/2022, articolo 4 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- CoPSR Emilia-Romagna- paragrafo "*Elementi comuni e trasversali agli interventi*" - Definizione di "*Agricoltore in attività*";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 - *Agricoltore in attività* – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;

La richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima come definita dal P.S.P. 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027. Per l'Intervento SRB02 non è accoglibile una domanda di sostegno se la superficie ammissibile al pagamento delle indennità è inferiore a 4 ha.

*Per i richiedenti che presentano distinte richieste di indennità riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), la domanda SRB02 è comunque accoglibile se la superficie complessivamente ammissibile al pagamento in entrambe le zone svantaggiate è pari o superiore a 3 ha.*

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023 e loro successive modifiche e integrazioni.

Si richiama al riguardo anche il contenuto della Circolare AGEA Coordinamento n. 73919 del 25/09/2025 (Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale).

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se conducono direttamente, con regolare titolo, le superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Sono elegibili al pagamento delle indennità le sole superfici per le quali sarà assicurata la continuità di conduzione dal richiedente nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

*Nei casi di cessione totale delle superfici richieste a pagamento in una domanda relativa all'Intervento SRB02, le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di mantenimento dell'uso agricolo, di Condizionalità e di Condizionalità sociale, per le disposizioni applicabili, per il periodo residuo fino al 31/12/2026.*

*Nei casi di trasferimento parziale prima di detto termine le particelle interessate non risultano più elegibili.*

#### **4. Superfici associabili a pagamenti per indennità**

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti nelle zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane) *ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg (UE) n. 1305/2013.*

Le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027; in particolare, *le indennità sono corrisposte alle superfici agricole di cui all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115, utilizzate e/o mantenute in uno stato idoneo alla coltivazione o al pascolo come da paragrafo 2 del medesimo articolo e come anche dalle definizioni di cui al capitolo 4 del PSP.* Al riguardo si richiama anche quanto disposto nel capitolo "Elementi comuni e trasversali agli interventi" del CoPSR, nel DM 660087/2023 e nelle Circolari AGEA n. 67143/2023, n. 73919/2025 e loro modifiche e integrazioni.

In fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione fino al termine del periodo di riferimento.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività agricola e di attività minima non computate per i pagamenti delle indennità, a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 7) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio nei casi di previsioni sulla possibile perdita di conduzione o sulla possibile modifica dell'uso agricolo prima del termine del periodo di riferimento), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo delle obbligazioni inerenti alla *Condizionalità*, ove applicabili (paragrafo 12).

Ai fini della ammissibilità di pascoli al pagamento delle indennità è riconosciuto solo il pascolamento con animali propri e non il pascolamento di terzi.

I Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende che allevano una delle seguenti tipologie di bestiame: bovino, ovi-caprino ed equino, sempreché siano rispettate le condizioni inerenti allo svolgimento di "attività agricola" e di "attività minima" in precedenza citate.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura; non sono ammissibili altre tipologie di soprassuoli con presenza di castagno. Pertanto, saranno elegibili al pagamento di indennità solo le superfici con castagneti indicate con codice dichiarativo "castagneti da mensa", fermo restando il rispetto della condizione del loro utilizzo e/o mantenimento in uno stato idoneo alla coltivazione, come già in precedenza precisato.

Sono considerate “castagneti da frutto in attualità di coltura” (corrispondenti ai “castagneti da mensa” dei piani colturali - computabili nella SAU), le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di cui alla circolare Masaf n. 146184 del 8 marzo 2023<sup>1</sup>. Le stesse superfici sono ammesse se classificabili come “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).

## **5. Aree di applicazione**

L’Intervento SRB02 si applica *alle superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate svantaggiate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Dette zone sono identificate dai DD.MM. n.6277 dell’8 giugno 2020 e n. 591685 dell’11 novembre 2021.*

Le indennità del presente Bando sono riconosciute solo per superfici elegibili ubicate in territori svantaggiati della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto elegibili a pagamento particelle ricadenti in territori svantaggiati di altre Regioni.

L’elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, è riportato nel successivo paragrafo 14.

## **6. Entità degli aiuti**

*L’importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola ammissibile è di Euro 150.*

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 per l’intervento SRB02 non prevedono l’attivazione di processi selettivi, si prevede di pagare le indennità a tutti gli aventi diritto.

## **7. Meccanismo di degressività in base all’estensione della Superficie Agricola (SA)**

L’aiuto a livello aziendale è soggetto al meccanismo di degressività in base all’estensione della superficie agricola (SA). La modulazione delle indennità corrisposte al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
- per aziende con superficie a premio superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino

---

<sup>1</sup> Ha sostituito la precedente circolare (Mipaaf) n. 574 del 22/03/2019.

a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%.

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 60 ha.

La degressività delle indennità sarà computata considerando entrambe le zone soggette a vincoli naturali, sia montane che non montane; nell'ambito di ciascuna azienda sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione in zona non montana (SRB02) e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (SRB01).

## **8. Presentazione delle domande**

Le domande di sostegno riguardanti l'adesione all'Intervento SRB02 hanno anche valenza di domande di pagamento. Le domande di aiuto per il presente Intervento sono pertanto definite *domande di sostegno e pagamento*.

L'Intervento SRB02 è compreso fra gli *interventi basati sulle superfici e sugli animali* di cui al Titolo III, Capo IV. del Reg. (UE) n. 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Le domande di sostegno e pagamento sono presentate in conformità alle disposizioni di cui ai Regg. (UE) n. 2021/2116 e n. 2022/1173, ai DD.MM. n. 660087/2022 e n. 147385/2023, loro modifiche e integrazioni, e a ulteriori provvedimenti nazionali inerenti alla presentazione delle domande a superficie da valere per l'annualità 2026.

Ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173, le domande devono essere presentate entro un termine che deve essere definito dallo Stato membro. Al riguardo, il già citato D.M. n. 147385/2023 ha fissato, a livello nazionale, al **15 maggio 2026**, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e a capo di cui all'articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/2016.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2026.

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta al "Settore tecnico e di autorizzazione" dell'AGREA.

Con riguardo alla possibilità di ammettere presentazioni tardive di domande di sostegno e pagamento di cui al presente Bando si rimanda alle previsioni, limiti e condizioni, stabiliti dalle disposizioni nazionali sulla presentazione delle domande per *interventi basati sulle superfici e sugli animali* a valere sull'annualità 2026.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande di aiuto nei limiti previsti dall'articolo 7 paragrafo 1, del già citato Reg. (UE) n. 2022/1173 e da specifici provvedimenti nazionali.

## **9. Dotazione finanziaria**

Le risorse attribuite agli Interventi SRB02 e SRB01 per l'intero periodo di programmazione ammontano ad Euro 144.133.719,00 e gli importi concessi in riferimento ai bandi delle precedenti annualità 2023 e 2025, complessivamente per gli stessi Interventi SRB a circa 69,8 milioni di Euro.

La stima delle richieste di pagamenti per l'Intervento SRB02 a valere sull'annualità 2026 ammonta a circa 17,5 milioni di Euro.

Vista la previsione del PSP 2023-2027 di non attivare processi selettivi con riguardo all'Intervento SRB02, si procederà al finanziamento di tutte le domande ritenute "ammissibili" anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di pagamenti, dovesse eccedere la stima annuale sopra individuata.

## **10. Istruttoria delle domande**

Con riferimento alle attività previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità, della concessione del sostegno e del pagamento, sono effettuati dal "Settore tecnico e di autorizzazione" dell'AGREA, il quale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all'ammissibilità sul Sistema informativo di AGREA (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, alla concessione delle indennità e ai relativi pagamenti. Nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice di domanda del Sistema informativo, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo al "Settore tecnico e di autorizzazione" dell'AGREA gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Lo stesso Settore dovrà completare il procedimento istruttorio entro il giorno 20 ottobre 2026.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

## **11. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), in particolare dall'articolo 113, lettera c); si evidenziano al riguardo le misure di semplificazione introdotte dal Reg. (UE) n. 2025/2649 "Omnibus III";
- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2116/2021 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal P.S.P. 2023-2027, paragrafo 7 "Sistema di governance e di coordinamento", comprendete anche informazioni sul sistema di controllo e sanzioni del Piano;
- dal Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- da disposizioni e procedure di AGEA coordinamento, e AGREA, inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali; fra le altre si richiama anche la recente Circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026 (PAC – Reg. (UE) n. 2025/2649 "Omnibus III" e Regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/148 – Norme di diretta applicazione e misure di semplificazione).

La cessazione dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di riferimento (31 dicembre 2026), fatti salvi i casi di subentro ammessi di cui al successivo paragrafo 13, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilità per le superfici interessate, e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

L'intervento dello Sviluppo Rurale SRB02 è sottoposto all'Area Monitoring System (AMS) di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e alle relative disposizioni attuative.

## **12. Condizionalità**

All'Intervento SRB02 si applicano le disposizioni sulla Condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo di riferimento delle indennità e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto delle disposizioni ad essi applicabili (con riferimento anche al già citato Reg. (UE) n. 2025/2649) riguardanti i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 42/2023, in attuazione del Titolo IV – Capo IV – del Reg. (UE) n. 2021/2116 e del Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano altresì i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, la già richiamata Circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026, e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

L'intervento SRB02 è inoltre assoggettato al rispetto delle norme di condizionalità sociale definite all'articolo 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo II del D.Lgs. n. 42/2023, in attuazione del Titolo IV, Capo V, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

### **13. Subentri**

Se successivamente alla presentazione della *domanda di sostegno e pagamento*, un richiedente indennità cede la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo, nei soli casi previsti dalla scheda dell'Intervento, può subentrare negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento delle indennità, secondo quanto disposto al punto 5 del paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027. I titoli di conduzione ammessi sono definiti al paragrafo 4.1.3.2 del P.S.P. 2023-2027.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, con riguardo all'Intervento SRB02, limitano la possibilità di riconoscimento di subentri ai soli *casi di cessione totale delle superfici richieste* in una *domanda di sostegno e pagamento* presentata; in tale eventualità, *le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di mantenimento dell'uso agricolo, di Condizionalità e di Condizionalità sociale, ove applicabili, per il periodo residuo* fino al 31 dicembre 2026.

Il beneficiario delle indennità risponde dell'utilizzo delle superfici oggetto di pagamento per l'intero periodo di riferimento.

*Nei casi di trasferimento parziale della conduzione delle superfici oggetto di richiesta di indennità prima del termine di cui sopra, le stesse particelle interessate non sono più elegibili al sostegno con riconoscimento di difformità dichiarativa ove applicabile (fatto salvo l'accoglimento di modifiche o ritiri delle domande, anche parziali, nelle modalità e nei termini di cui al precedente paragrafo 8).*

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al “Settore tecnico e di autorizzazione” dell'AGREA una domanda di subentro tramite apposita procedura informatizzata a SIAG (informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>). Detta domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle

in capo al subentrante. Tale istanza di subentro sarà oggetto di valutazione istruttoria da parte del sopra citato Settore.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al “Settore tecnico e di autorizzazione” dell’AGREA, entro gli stessi termini di cui all’articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rimanda alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”, e alla Circolare AGEA Coordinamento n. 73919 del 25/09/2025 con particolare riguardo ai casi di decesso del richiedente, loro successive modifiche ed integrazioni.

#### **14. Elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane**

Nella Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM. n. 6277 dell’8 giugno 2020 e n. 591685 dell’11 novembre 2021; sono individuate anche nell’Allegato 22 del P.S.R. 2014-2022.

Si riporta di seguito l’estratto dalla tabella n. 4 dell’Allegato 22 del P.S.R. 2014-2022 “Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane”.

CODICE ISTAT	PROV.	COMUNE	Delimitazione parziale o totale
8033001	PC	AGAZZANO	T
8033002	PC	ALSENO	T
8033049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T
8033009	PC	CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033025	PC	GROPPARELLO	T
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D’ARDA	T
8033029	PC	NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033031	PC	PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T
8033034	PC	PIOZZANO	T
8033036	PC	PONTE DELL’OLIO	T
8033043	PC	TRAVO	P
8033044	PC	VERNASCA	T
8033045	PC	VIGOLZONE	T
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034020	PR	MEDESANO	T
8034029	PR	POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)	T
8034050	PR	POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell’ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata)	P
8034031	PR	SALA BAGANZA	P

8034032	PR	SALSOMAGGIORE TERME	T
8034042	PR	TRAVERSETOLO	T
8035001	RE	ALBINEA	T
8035014	RE	CASTELLARANO	T
8035030	RE	QUATTRO CASTELLA	T
8035043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T
8036013	MO	FIORANO MODENESE	T
8036019	MO	MARANELLO	T
8036040	MO	SASSUOLO	T
8037011	BO	CASALECCHIO DI RENO	T
8037004	BO	BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037023	BO	CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037037	BO	MEDICINA	T
8037042	BO	MONTE SAN PIETRO	T
8037043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037047	BO	PIANORO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037057	BO	SASSO MARCONI	T
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P
8038003	FE	BONDENO	T
8038007	FE	COPPARO	T
8038008	FE	FERRARA	T
8038009	FE	FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038010	FE	JOLANDA DI SAVOIA	T
8038012	FE	MASI TORELLO	T
8038017	FE	OSTELLATO	T
8038019	FE	PORTOMAGGIORE	T
8038024	FE	TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038030	FE	TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)	T
8038027	FE	FISCAGLIA	T
8039007	RA	CERVIA	T
8040004	FC	BORGHI	T
8040009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T
8040011	FC	DOVADOLA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040022	FC	MODIGLIANA	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040037	FC	RONCOFREDDO	T
8099004	RN	GEMMANO	T
8099006	RN	MONDAINO	T

8099008	RN	MONTEFIORE CONCA	T
8099009	RN	MONTEGRIDOLFO	T
8099010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T
8099029	RN	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P
8099011	RN	MORCIANO DI ROMAGNA	T
8099015	RN	SALUDECIO	T
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099019	RN	TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana)	P

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

P - Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

## 15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173;
- P.S.P. 2023-2027;
- CoPSR 2023-2027;
- D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023;
- procedure operative disposte da Organismi Pagatori,
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.